

Corte diritti dell'uomo. Il divieto può essere superato solo in presenza di un bisogno imperativo

# Fonti tutelate, no a perquisizioni nei giornali

Marina Castellaneta

Le perquisizioni nelle redazioni degli organi di stampa e il sequestro di materiale cartaceo e informatico disposto da un'autorità giudiziaria sono incompatibili con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. È la Corte di Strasburgo a stabilirlo, con una sentenza di ieri (sul caso *Görmüş* contro Turchia), che accende i riflettori sui rischi che corre la libertà di stampa anche a causa di provvedimenti giudiziari abnormi. Con anni per la collettività, che vede compromesso il diritto a ricevere informazioni su questioni di interesse generale che le autorità statali, nel caso di specie militari, non vogliono divulgare.

La condanna è alla Turchia, ma il principio affermato è di portata generale perché serve per interpretare l'articolo 10 della Convenzione che assicura il diritto alla libertà di espressione. Sono stati sei giornalisti di un magazine turco a

rivolgersi alla Corte. I cronisti avevano pubblicato un articolo che dava conto dell'esistenza di una sorta di lista di giornalisti buoni e cattivi stilata dalle autorità militari e contenuta in un dossier confidenziale. In pratica, nel documento, giornalisti e testate erano classificati a seconda che fossero a favore o contro le forze armate e questo al fine di invitarli o meno ad alcuni eventi. Il Tribunale militare, per individuare la fonte interna alle forze armate che aveva consegnato il dossier, aveva ordinato una perquisizione nel giornale e disposto il sequestro di materiale cartaceo, cd e computer.

Senza fraintendimenti la conclusione della Corte europea: queste misure sono in contrasto con la Convenzione e, anzi, costituiscono uno degli atti più gravi a danno della libertà di stampa, molto più grave rispetto alla ripetuta richiesta al giornalista di svelare una fonte. E questo anche

quando le perquisizioni non raggiungono alcun risultato.

La Corte europea, chiarito il proprio diritto a vigilare sul fatto che le misure disposte sul piano nazionale non costituiscano una forma di censura funzionale a spingere la stampa a non esprimere critiche, ha verificato se la notizia, che aveva condotto alle perquisizioni, fosse di interesse pubblico, elemento da mettere al primo posto a differenza di quanto fatto sul piano interno. Nessun dubbio che la classificazione dei giornalisti in base alla propria attività e il comportamento delle forze armate sia una questione di interesse pubblico che la collettività deve conoscere.

Poco importa, in questi casi, se il materiale è confidenziale. Infatti, su tutto prevale la libertà di stampa, che può essere limitata solo in casi eccezionali e in presenza di un bisogno sociale imperativo che deve essere dimostrato e che, nel

caso di specie, per Strasburgo mancava anche se il documento era secretato e lo Stato invocava ragioni di sicurezza nazionale.

La protezione delle fonti - osserva la Corte - è la pietra angolare della libertà di stampa perché, se non fosse assicurata, alcune fonti non svelerebbero notizie scottanti e la stampa, di conseguenza, non potrebbe svolgere il proprio ruolo di cane da guardia della società. Di qui la contrarietà alla Convenzione delle perquisizioni nei giornali, tanto più che l'effetto negativo è su larga scala perché può intimidire altre potenziali fonti, interne all'apparato oggetto delle notizie, che rischiano solo con la garanzia dell'anonimato, denunciando alla stampa fatti scottanti che altrimenti nessuno conoscerebbe.

Lo Stato in causa è stato condannato anche a versare un indennizzo per danni morali pari a 8.250 euro.